



AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE

*Consorzio di Comuni*

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE  
AMBIENTALE**

(ai sensi degli artt. 40, 41, 41bis, 44 e 45 della L.R. n.1 4 gennaio 1993 e  
ss.mm.; L.R. n.10 23 ottobre 1998; L.P. 3/06 )

***Sede legale: Via G. Di Vittorio, 84 LAVIS (TN)***

***Codice fiscale – P.IVA 01389620228***

***Allegato "A" alla deliberazione Consiliare n. dd.***

**Premesso che:**

l' "AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE", in sigla "A S I A", con sede in via G. Di Vittorio 84, a Lavis, è il Consorzio-Azienda costituito ai sensi degli artt. 41, 41 bis, 44 e 45 della L.R. n. 1 d.d. 04.01.1993 e s.m. (L.R. n. 10 d.d. 23.10.98) e L.P. 3/06 fra i seguenti 32 Comuni del Comprensorio C5 per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle aree pubbliche e la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: ALBIANO, ALDENO, ANDALO, CALAVINO, CAVEDAGO, CAVEDINE, CEMBRA, CIMONE, FAEDO, FAI DELLA PAGANELLA, FAVER, GARNIGA TERME, GIOVO, GRAUNO, GRUMES, LAVIS, LISIGNAGO, LONA LASES, MEZZOCORONA, MEZZOLOMBARDO, MOLVENO, NAVE S. ROCCO, PADERGNONE, ROVERE' DELLA LUNA, S. MICHELE ALL'ADIGE, SEGONZANO, SOVER, SPORMAGGIORE, TERLAGO, VALDA, VEZZANO e ZAMBANA.

**Con le modifiche della convenzione del gennaio 2012, i Comuni consorziati, avevano manifestato la volontà comune di introdurre la tariffa per il servizio, in conformità all'art. 8 c.1 della L.P. 5/98, applicando il mod. tariffario previsto dalla PAT (delibera della G.P. n. 2972/05 e s.m.); successivamente, in relazione al modello tariffario da adottare, previa modifica degli atti statutari e regolamentari, si è concordato di poter scegliere se continuare ad applicare come fonte di finanziamento della gestione del servizio, la tariffa corrispettiva riscossa dall'ente gestore o attraverso una tassa comunale (TARI).**

La presente convenzione recepisce le richieste di modifica avanzate dai Comuni tramite l'Assemblea dell'ASIA come stabilite nello statuto e nello schema di convenzione aggiornati approvati da tutti i Comuni consorziati di cui all'elenco seguente che indica le corrispondenti delibere consiliari:

**elenco delibere consiliari**

comune	numero delibera	data delibera	organo approvazione
ALBIANO	11	14/05/2014	Consiglio
ALDENO	9	09/04/2014	Consiglio
ANDALO	6	15/04/2014	Consiglio
CALAVINO	2	07/04/2014	Consiglio
CAVEDAGO	5	19/05/2014	Consiglio
CAVEDINE	9	13/05/2014	Consiglio
CEMBRA	6	14/04/2014	Consiglio
CIMONE	20	04/06/2014	Consiglio
FAEDO	4	30/04/2014	Consiglio
FAI D. PAGANELLA	7	28/05/2014	Consiglio
FAVER	6	17/04/2014	Consiglio
GARNIGA TERME	21	23/06/2014	Consiglio
GIOVO	12	20/05/2014	Consiglio
GRAUNO	2	22/05/2014	Consiglio
GRUMES	2	13/05/2014	Consiglio
LAVIS	38	10/04/2014	Consiglio
LISIGNAGO	15	27/05/2014	Consiglio
LONA – LASES	7	27/03/2014	Consiglio
MEZZOCORONA	18	30/04/2014	Consiglio
MEZZOLOMBARDO	12	15/04/2014	Consiglio
MOLVENO	12	23/04/2014	Consiglio
NAVE S. ROCCO	9	22/04/2014	Consiglio
PADERGNONE	2	16/04/2014	Consiglio
ROVERE' D. LUNA	8	16/04/2014	Consiglio
S. MICHELE A. ADIGE	8	12/05/2014	Consiglio
SEGONZANO	8	21/05/2014	Consiglio
SOVER	11	14/05/2014	Consiglio
SPORMAGGIORE	10	22/04/2014	Consiglio
TERLAGO	17	11/04/2014	Consiglio
VALDA	11	30/05/2014	Consiglio
VEZZANO	6	23/04/2014	Consiglio
ZAMBANA	17	27/05/2014	Consiglio

## **Art. 1**

Il Consorzio-Azienda ASIA ha per scopo la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle aree pubbliche e la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti che sia di interesse dei Comuni consorziati: rientrano in tale interesse anche i servizi di igiene ambientale svolti su richiesta di amministrazioni pubbliche terze e di privati.

A tal fine il Consorzio-Azienda:

promuove e organizza iniziative per la raccolta differenziata a vari livelli, così come specificato nel piano provinciale di smaltimento dei rifiuti;

provvede al trasporto dei rifiuti comunque raccolti alle sedi di smaltimento appropriate;

può effettuare altresì servizi e svolgere ogni altra attività connessa alla raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli tossici e nocivi, e inerente alla tutela ecologica ed ambientale, su richiesta di amministrazioni pubbliche e di privati;

promuove l'informazione presso gli utenti;

garantisce agli utenti un ottimale livello dei servizi curandone l'uniformità sul territorio ed adotta allo scopo la carta della qualità dei servizi;

può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge inerenti l'igiene urbana e territoriale ed adotta allo scopo un Regolamento tipo del Servizio di Igiene Ambientale, orientato all'uniformità di erogazione del servizio, su tutto il territorio, approvato dall'Assemblea, da proporre ai rispettivi Consigli comunali.

**Per la copertura dei costi dei servizi di cui sopra, si provvede mediante fatturazione diretta dei relativi oneri ai comuni consorziati che adottano un modello tariffario di tipo tributario ovvero, tramite l'applicazione della tariffa rifiuti agli utenti, nel caso di applicazione di un modello tariffario corrispettivo.**

**Tutti i Comuni possono fare richiesta ad ASIA con un congruo periodo di preavviso non inferiore a mesi sei a valere sull'esercizio successivo di passare dal sistema di finanziamento mediante tassa comunale a quello mediante tariffa puntuale e viceversa. ASIA dà attuazione alla scelta del Comune a decorrere dal 01/01 dell'anno successivo a quello della richiesta.**

Il Consorzio-Azienda può inoltre svolgere studi, ricerche, consulenze, prestare assistenza tecnica ad enti pubblici nel settore di attività.

## **Art. 2**

La presente convenzione entra in vigore a partire dal **1 aprile 2014**.

La sua durata coincide con quella dell'ASIA, stabilita fino al 31 dicembre 2025, ed è prorogabile con deliberazione dei Comuni.

## **Art. 3**

1. Il Consorzio-Azienda si scioglie:

a) per il decorso del termine stabilito per la sua durata, in assenza di proroga;

b) per l'impossibilità del conseguimento degli scopi;

c) per volontà espressa da almeno i 2/3 dei Comuni consorziati, che rappresentino la maggioranza delle quote.

2. Un Comune non può recedere dal Consorzio-Azienda senza il consenso di tutti gli altri Comuni consorziati.(Art.98, comma 3 DPR 902/86)

La richiesta di recesso deve essere formulata con il preavviso di almeno un anno.

3. Tutti gli atti relativi al recesso devono essere approvati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea Consorziale, che dovrà valutare le eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sul patrimonio e sulla gestione del Consorzio-Azienda.

4. Le conseguenze della cessazione del Consorzio-Azienda o del recesso di alcuno dei Comuni consorziati, sono disciplinate dallo statuto.

5. Nell'ambito dell'ottimizzazione del servizio potranno aderire al Consorzio-Azienda altri enti territoriali, purché accettino integralmente le condizioni previste dalla presente convenzione e dallo statuto.

6. L'adesione di altri enti è in ogni caso subordinata al voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti in Assemblea consorziale che rappresentino non meno del 51% delle quote consortili. L'Assemblea consorziale nella propria deliberazione di ammissione, deve indicare gli obblighi e le condizioni cui il nuovo ente dovrà sottostare.

7. L'accettazione della richiesta di ammissione o di recesso è sottoposta all'approvazione dei singoli Comuni consorziati, come previsto dal successivo Art. 14.

#### **Art. 4**

1. Il Consorzio-Azienda può partecipare a società di capitali o concorrere alla costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi affidati in gestione al Consorzio-Azienda medesimo, oppure che abbiano per oggetto settori parziali o fasi secondarie delle attività assegnate, altre attività o servizi di interesse dei Comuni aderenti complementari o connesse direttamente o indirettamente ai servizi di cui al precedente Art. 1.

2. Le società di cui al precedente comma possono operare anche al di fuori del territorio dei Comuni consorziati.

3. I provvedimenti di costituzione o di partecipazione di cui al precedente comma 1 sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Consorziale, la quale stabilisce le modalità e le condizioni di adesione del Consorzio-Azienda alla società e le modalità di indirizzo e di controllo.

4. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per la costituzione e la partecipazione del Consorzio-Azienda in consorzi di diritto privato o di diritto pubblico.

5. L'Assemblea consorziale può deliberare la stipula di convenzioni con altri enti pubblici o società anche al di fuori del territorio dei Comuni consorziati, che abbiano ad oggetto la fornitura dei servizi di cui al precedente Art. 1.

## **Art. 5**

Le quote di partecipazione annuali di ciascun comune sono rapportate all'ammontare dei costi dei servizi di igiene ambientale riferiti a ciascun Comune rispetto al totale di tutti, calcolato in base ai servizi programmati per ciascun Comune in sede di elaborazione del bilancio preventivo economico annuale.

**La determinazione della tariffa per la gestione servizio rifiuti è stabilita dagli organi comunali competenti sulla base del piano finanziario prodotto dall'ASIA, preventivamente confrontato da ASIA con ciascun comune per gli aspetti che possano essere ricondotti ad una competenza comunale o di ambito ristretto e con riferimento al Regolamento per la disciplina della tariffa approvato dai rispettivi Consigli comunali.**

Nel caso di ingresso di un nuovo comune, questo dovrà conferire beni o somme di denaro corrispondenti ad una quota di patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato, che viene calcolata con la modalità prevista dal comma 1 dell'art.5.

In caso di adesione di altri Comuni al Consorzio-Azienda ASIA, la quota di partecipazione percentuale sarà determinata tenendo conto anche dei servizi programmati in questi ultimi Comuni.

## **Art. 6**

Il Consorzio-Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo di perseguire il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Il Consorzio-Azienda si impegna ad attuare servizi efficaci orientati alla soddisfazione degli utenti, uniformi sul territorio, garantiti dall'adozione della "carta della qualità dei servizi" in conformità a quanto stabilito dall'art 2, c. 461 della L 244/07.

## **Art. 7**

1. I beni mobili ed immobili, quali risultano dal libro dei cespiti, costituiscono il patrimonio attuale del Consorzio-Azienda.

2. I Comuni possono conferire nel patrimonio dell'ASIA beni immobili e mobili destinati all'esercizio dei servizi e delle attività.

3. I beni immobili destinati agli scopi sociali non possono essere sottratti alla propria destinazione senza un'apposita deliberazione dell'Assemblea Consorziale che prenda atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini perseguiti dal Consorzio-Azienda.

## **Art. 8**

Il Consorzio-Azienda subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e contrattuali pubblici e privati formalmente conclusi per la gestione del Consorzio C.5 e relativa Azienda Speciale, già in essere alla data della sua costituzione.

## **Art. 9**

Gli eventuali utili di esercizio sono destinati al fondo di riserva per il 20% ed all'incremento del fondo rinnovo impianti.

L'eccedenza è versata ai Comuni consorziati nelle modalità stabilite dal regolamento del patrimonio aziendale.

## **Art. 10**

Alle eventuali perdite si farà fronte con il fondo di riserva; in caso di insufficienza di quest'ultimo, al ripianamento delle perdite provvederanno gli enti consorziati in proporzione alla quota di partecipazione.

## **Art. 11**

Sono organi del Consorzio-Azienda, ai sensi degli Artt. 41bis e 45 della L.R. n° 1/93:

- L'Assemblea Consorziale.
- Il Presidente dell'Assemblea Consorziale.
- Il Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Il Direttore Generale.

Il Presidente del Consorzio è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore ha la rappresentanza legale del Consorzio-Azienda.

L'Assemblea Consorziale elegge al proprio interno un Presidente ed un Vicepresidente.

## **Art. 12**

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti, nominato dall'Assemblea Consorziale, fuori del proprio seno.

2. Il Revisore dei conti deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori contabili

## **Art. 13**

1. I Comuni consorziati, attraverso la partecipazione al Consorzio-Azienda, determinano le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso ed esprimono la propria volontà e le proprie direttive nell'ambito dell'Assemblea Consorziale.

2. A mente dell'art. 41 bis, comma 4, della legge regionale 4 gennaio 1993, n.1 e s.m., l'Assemblea Consorziale è composta dai rappresentanti dei Comuni associati nella persona del sindaco o di un suo delegato, o dell'eventuale commissario designato o di suo delegato.

## **Art. 14**

Le deliberazioni dell'Assemblea Consorziale riguardanti gli oggetti sotto indicati, sono sottoposte all'approvazione dei singoli Comuni consorziati:

- a) richiesta di ammissione di altri enti locali territoriali al Consorzio-Azienda;
- b) richiesta di recesso dal Consorzio-Azienda di uno o più Comuni consorziati;
- c) modifiche allo statuto del Consorzio-Azienda che determinino innovazioni sostanziali alla presente convenzione o che comportino un aumento degli oneri di partecipazione dei Comuni consorziati;

d) ricapitalizzazione del Consorzio-Azienda nel caso di perdite di esercizio non ripianabili con il fondo di riserva.

#### **Art. 15**

Le deliberazioni dell'Assemblea Consorziale devono essere pubblicate nell'albo del Consorzio-Azienda sotto la responsabilità del Direttore. Devono altresì essere comunicate per estratto nella parte dispositiva a ciascuno dei Comuni consorziati, per essere pubblicate, sotto la responsabilità dei rispettivi segretari, all'albo pretorio. A tal fine il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea Consorziale sono obbligati a darne tempestiva comunicazione.

#### **Art. 16**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni consorziati e fra gli stessi ed il Consorzio-Azienda, sono deferite alle decisioni di un collegio di arbitri rituali nominati uno ciascuno dalle parti interessate e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trento.

#### **Art. 17**

1. Nel caso di scioglimento del Consorzio-Azienda, il patrimonio viene ripartito fra i Comuni consorziati con i seguenti criteri:

a) il capitale di dotazione iniziale, in ragione delle percentuali valide al momento della costituzione dell'ASIA;

b) il capitale successivamente formato, in ragione delle quote di partecipazione di cui all'Art.5, comma 1, per gli incrementi annui risultanti dallo stato patrimoniale.

2. Nel caso di recesso di uno o più Comuni, i Comuni consorziati, su proposta dell'Assemblea Consorziale, risolvono di comune accordo le situazioni a ciò conseguenti, valutando le ripercussioni economiche conseguenti e avute presenti le disposizioni contenute nella presente convenzione.

3. Nei casi previsti ai precedenti commi 1, lettera b, e 2, ove non sia possibile raggiungere l'accordo, la materia è deferita alle decisioni del collegio arbitrale di cui al precedente Art. 16.

#### **Art. 18**

1. I ricavi del Consorzio-Azienda sono rappresentati da:

**a) corrispettivi nei confronti dei Comuni consorziati che adottano la tariffa rifiuti di tipo tributario, per le prestazioni ad essi rese dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed ogni attività ad esse connesse;**

**b) tariffa rifiuti applicata agli utenti dei Comuni consorziati che adottano il modello tariffario di tipo "corrispettivo";**

**c) corrispettivi per le prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate alla lettera a), rese ai comuni consorziati, a terzi, sia pubblici che privati, inclusi i consorzi CONAI;**

**d) trasferimenti statali regionali provinciali e di altri soggetti;**

**e) proventi derivanti dalla cessione di beni, materiali recuperati ed altre attività patrimoniali;**

- 2. per le procedure di fatturazione o bollettazione ed incasso, conseguenti all'applicazione della tariffa di gestione rifiuti di tipo corrispettivo, l'ASIA potrà affidarsi a società specializzate, pubbliche o private, previa stipula di apposita convenzione.**

Eventuali contributi statali, regionali, provinciali e/o di altri soggetti saranno contabilizzati in conformità alle vigenti leggi in materia di contabilità e bilancio.

Eventuali contributi statali, regionali, provinciali e/o di altri soggetti saranno contabilizzati in conformità alle vigenti leggi in materia di contabilità e bilancio.

I servizi di igiene ambientale sono svolti dal Consorzio-Azienda nel rispetto delle normative vigenti, statali e provinciali, in linea con le attività concordate tra ASIA ed i Comuni in sede di elaborazione del bilancio preventivo economico annuale.

#### **Art. 19**

1. Agli effetti dell'Art. 41 bis, comma 3, della L.R. 1/93 e s.m. le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti il piano-programma, il bilancio preventivo economico, il bilancio pluriennale, le loro variazioni, il bilancio di esercizio, sono rese disponibili agli Enti consorziati almeno tre giorni lavorativi prima della seduta dell'Assemblea consorziale.

2. Agli enti consorziati sono inviati copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea Consorziale.

#### **Art. 20**

1. Gli Enti consorziati hanno diritto di sottoporre all'Assemblea Consorziale problemi attinenti l'attività del Consorzio.

2. L'Assemblea Consorziale ha l'obbligo di esaminare le problematiche sottoposte e di formulare possibili soluzioni all'Ente proponente.

3. Su specifica istanza motivata da parte di almeno un terzo dei partecipanti all'Assemblea consorziale deve essere richiesto il parere consultivo di tutti i partecipanti al Consorzio-Azienda su questioni attinenti alla gestione imprenditoriale del Consorzio-Azienda stesso.

2. Il parere dell'Ente consultato deve pervenire al Consorzio-Azienda entro trenta giorni dalla richiesta, dopo di che non può essere preso in esame.

#### **Art. 21**

1. Gli enti consorziati riconoscono espressamente che il Consorzio-Azienda ha il diritto di gestire con carattere di esclusività nell'ambito del territorio dei Comuni del consorzio, i servizi indicati nell'Art. 1.

2. La gestione di tali servizi potrà avvenire anche gradualmente. Allorché il Consorzio-Azienda sarà in grado di garantire la gestione di uno o più servizi rientranti nelle sue finalità statutarie, i Comuni consorziati si impegnano ad adottare con la massima tempestività i necessari provvedimenti amministrativi affinché, tenuto conto di eventuali rapporti contrattuali esistenti, possa realizzarsi il diritto di gestione esclusiva dei servizi da parte del Consorzio-Azienda.

3. I Comuni consorziati si impegnano a fornire su richiesta del Consorzio-Azienda copia di eventuali contratti con ditte private per la gestione dei servizi rientranti nelle finalità del

Consorzio-Azienda ed ogni altra notizia riguardante la loro gestione, al fine di consentire ogni opportuna programmazione per la gestione del servizio da parte del Consorzio-Azienda che dovrà tener conto degli obblighi contrattuali eventualmente esistenti a carico dei Comuni consorziati. Si impegnano altresì prima dell'adozione di eventuali provvedimenti per il rinnovo di contratti per la gestione di servizi rientranti nelle finalità del Consorzio-Azienda, ad acquisire il parere di quest'ultimo, che dovrà valutare la congruenza del provvedimento con la concreta programmazione dell'attività del Consorzio-Azienda stesso. Tale parere deve essere espresso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ed è vincolante nel caso in cui il Consorzio-Azienda sia in grado di assicurare il soddisfacimento delle oggettive esigenze del Comune.

4. I Comuni consorziati sono tenuti a dare corso alle indicazioni provenienti dalla Direzione tecnica del Consorzio-Azienda in ordine alla dislocazione dei contenitori dei rifiuti e a quant'altro la Direzione stessa intenda mettere in atto per una corretta ed economica gestione dei servizi, in ottemperanza alle indicazioni programmatiche approvate dall'Assemblea del Consorzio-Azienda ed in conformità alle previsioni del Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti

#### **Art. 22**

1. Quanto stabilito nella presente convenzione trova più ampia definizione nello statuto del Consorzio-Azienda.

2. Tale statuto, approvato da ciascuno dei consigli comunali interessati, viene allegato alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 23**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi dell'art. 4) - tabella II - DPR 26 aprile 1986 n. 131.